

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,
vista la proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 6 ss Legge 3/2012 depositata in data 03.10.2018 da SOCIA, in proprio e quale socia accomandataria della società SOCIETA',
visto il provvedimento del Giudice ex art. 9 co. 3ter Legge 3/2012 in data 05.10.2018,
vista l'integrazione della proposta ed i documenti in allegato depositati dai proponenti in data 19.10.2018,

-richiamato integralmente il provvedimento del 05.10.2018, e le problematiche ivi esposte in punto di ammissibilità della proposta:

- 1) difetto del requisito di cui all'art. 9 co. 2 Legge 3/2012 rappresentato dall'"attestazione sulla fattibilità del piano";
- 2) assenza della comunicazione della proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, come previsto dall'art. 9 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012;
- 3) necessità di verificare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012 (per cui il sovra-indebitato non deve avere fatto ricorso ad altre procedure di sovra-indebitamento nei cinque anni precedenti il deposito della proposta), attraverso il confronto tra la proposta oggetto del presente procedimento e la proposta di accordo di cui al procedimento n. OMISSIS ADR, dichiarato improcedibile per mancato raggiungimento del 60% dei voti favorevoli dei creditori come previsto dall'art. 11 co. 2 Legge 3/2012;
- 4) necessità di verificare che la presenza di un'unica proposta riferita alle masse patrimoniali distinte dei proponenti (SOCIA e la società SOCIETA') non comporti indebiti vantaggi in capo ai creditori particolari di SOCIA, od un pregiudizio in danno dei diritti patrimoniali del socio accomandante di SOCIETA' (ACCOMANDANTE);
- 5) l'inammissibilità dell'accollo liberatorio in capo al TERZO GARANTE, padre di SOCIA, del debito dei proponenti nei confronti dei professionisti con privilegio ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc, da sottoporsi al voto dei creditori accollatari, considerata la posizione di preminenza processuale che risulterebbe assegnata ai creditori accollatari, in grado di impedire l'approvazione della proposta con il voto negativo anche di uno solo di essi, contrariamente alla percentuale minima di legge di voti favorevoli dei creditori sufficiente per l'approvazione della proposta (60% ai sensi dell'art. 11 co. 2 Legge 3/2012) ed ai principi in punto di par condicio creditorum;
- 6) significativa discrasia tra l'onere indicato nella proposta e l'attivo a disposizione dei proponenti per la soddisfazione dell'onere;
- 7) assenza di parte dei documenti prescritti dall'art. 9 co. 2 Legge 3/2012 (dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2015, certificato dello stato di famiglia, riferiti entrambi a SOCIA), nonché dei documenti prescritti dall'art. 7 co. 2 lettera d) Legge 3/2012 per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei proponenti (in specie mancata produzione della richiesta di anticipo del trattamento di fine rapporto per Euro 30.000,00 avanzata da SOCIA, e della documentazione inerente lo stato della pratica, trattandosi di importo che secondo la proposta costituisce parte dell'attivo a disposizione dei proponenti per la soddisfazione dell'onere);

-osservato preliminarmente quanto segue.

La produzione da parte di SOCIA dell'autocertificazione dello stato di famiglia (documento n) allegato all'integrazione della proposta in data 19.10.2018) ha posto in evidenza la problematica inerente la sussistenza o meno della competenza territoriale del Tribunale di La Spezia.

Ordinanza, Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, del 30 ottobre 2018

Ed invero, SOCIA risulta residente ad OMISSIS, Comune rientrante nell'ambito del circondario territoriale del Tribunale di Massa.

La società SOCIETA' ha invece sede legale a OMISSIS (vedasi visura camerale in allegato alla proposta del 03.10.2018), Comune rientrante nell'ambito del circondario territoriale del Tribunale di La Spezia.

La proposta avanzata da SOCIA, per come riportato nell'incipit della stessa (la proposta viene avanzata "in proprio e nella qualità di socia accomandataria di 'SOCIETA'") apparterebbe alla competenza territoriale del Tribunale di Massa.

L'art. 9 co. 1 primo periodo Legge 3/2012 prevede "La proposta di accordo è depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore". La residenza di SOCIA, anche nella qualità di socia accomandataria di SOCIETA', è sita a OMISSIS, conseguendone la competenza territoriale del Tribunale di Massa.

In realtà, la proposta di accordo di composizione della crisi viene avanzata da SOCIA in proprio e quale amministratore e legale rappresentante di SOCIETA'. Si consideri infatti che la proposta prevede la liquidazione dell'attivo della società SOCIETA' (ed in specie la liquidazione degli immobili societari), e trattasi pertanto di proposta che SOCIA può formulare non già quale mera socia bensì nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante di SOCIETA'.

Ne deriva che la proposta di accordo di composizione della crisi oggetto del presente procedimento è avanzata congiuntamente da due soggetti distinti, ovvero SOCIA e la società SOCIETA' (e non da un unico soggetto, SOCIA, anche nella qualità di socio accomandatario di SOCIETA').

Si pongono a questo punto una serie di questioni.

E' necessario innanzitutto verificare se SOCIA sia legittimata ad avanzare proposta di composizione della crisi per conto della società SOCIETA', e se siano state rispettate le procedure previste a tal fine dallo statuto societario.

La visura camerale di SOCIETA' a pagina 4 riporta "La gestione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, compreso il rilascio di procure, spettano con firma libera, alla socia accomandataria". La visura camerale, ancora a pagina 4, individua SOCIA quale socia accomandataria.

Risultano quindi rispettate le procedure statutarie per il deposito di proposta di accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento da parte di SOCIETA'.

E' altresì necessario verificare se la società di persone (SOCIETA') ed il socio illimitatamente responsabile (SOCIA) possano accedere ad un'unica procedura di accordo di composizione della crisi.

Il regime patrimoniale delle società di persone è caratterizzato dalla c.d. autonomia patrimoniale imperfetta, per cui i soci sono debitori solidali delle obbligazioni contratte dalla società nell'esercizio dell'oggetto sociale (in particolare l'art. 2313 cc prevede "nelle società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali"). L'autonomia patrimoniale imperfetta comporta che lo stato di sovra-indebitamento della società di persone si estende al socio illimitatamente responsabile. Ed

Ordinanza, Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, del 30 ottobre 2018

allora appare conforme alla ratio della legge consentire la composizione della comune crisi da sovra-indebitamento nell'ambito di un'unica procedura di sovra-indebitamento.

La composizione in un unico procedimento della crisi da sovra-indebitamento formalmente riferita a soggetti differenti (socio illimitatamente responsabile e società di persone) non pone particolari problematiche in presenza di soli creditori comuni ad entrambi i debitori. Ed invero trattasi di creditori che, in entrambe le ipotesi delle procedure separate o della procedura unica, concorrono nel passivo con gli stessi creditori (comuni ad entrambi i debitori) ed hanno a disposizione identico attivo (di fatto riunito nella procedura unica).

La composizione in un unico procedimento della crisi da sovra-indebitamento formalmente riferita a soggetti differenti si pone problematica in presenza di creditori particolari dei debitori partecipi alla procedura di sovra-indebitamento.

In realtà possono ipotizzarsi solo creditori particolari del socio. Non appaiono ipotizzabili creditori particolari della società, considerato che tutti i creditori della società sono anche creditori del socio, e che il valore delle partecipazioni sociali (da liquidarsi per ipotesi a favore degli altri soci, sul punto pertanto creditori particolari della società) è nullo in presenza di uno stato di sovra-indebitamento della società.

Orbene, i creditori particolari del socio, in ipotesi di composizione congiunta della crisi da sovra-indebitamento, possono trovarsi in una posizione di indebito vantaggio a danno dei creditori comuni del socio e della società: il passivo con cui concorrono è lo stesso con cui concorrerebbero in ipotesi di procedure di sovra-indebitamento separate (in quanto nella procedura di sovra-indebitamento riferita al singolo socio i creditori particolari concorrerebbero comunque con tutti i creditori presenti nelle procedura di sovra-indebitamento del socio e della società, considerato che tutti i creditori della società sono anche creditori del socio); l'attivo su cui potrebbero soddisfare le loro ragioni creditorie è maggiore rispetto a quello su cui potrebbero soddisfarsi in ipotesi di procedure di sovra-indebitamento separate (in quanto potrebbero soddisfarsi anche sui beni societari invece estranei al patrimonio del socio singolarmente considerato).

Occorre comprendere quali siano i possibili limiti della composizione della crisi congiunta da parte del socio e della società di persone, al fine di evitare indebiti vantaggi (o svantaggi) tra i creditori derivanti dalla trattazione congiunta in un unico procedimento delle masse patrimoniali riferite a soggetti distinti.

La problematica riguarda a ben vedere esclusivamente l'attivo particolare della società il quale deve essere sottratto alla disponibilità sostanziale e processuale dei creditori particolari del socio, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio (sostanziale o processuale) in capo ai creditori comuni della società e del socio.

L'attivo particolare della società è sottratto alla disponibilità sostanziale dei creditori particolari del socio qualora lo stesso non venga distribuito ai creditori particolari.

L'attivo particolare della società è sottratto alla disponibilità processuale dei creditori particolari del socio qualora le modalità della sua distribuzione siano sottratte alla votazione dei creditori (considerato che nella votazione della proposta concorrono necessariamente i creditori comuni ed i creditori particolari). Ciò avviene nelle ipotesi in cui il valore dell'attivo particolare sia pari od inferiore a quella parte di credito comune (della società e del socio) priva di diritto di voto sulla proposta (così ad esempio il raffronto deve essere tra il valore dell'attivo particolare e gli importi dei crediti comuni soddisfatti entro l'anno ex art. 8 co. 4 Legge 3/2012).

Ordinanza, Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, del 30 ottobre 2018

Ciò premesso sull'ammissibilità giuridica di un'unica procedura di accordo di composizione della crisi riferita alla società di persone ed al socio illimitatamente responsabile, devono essere indicati i criteri volti all'individuazione del Tribunale territorialmente competente per l'ipotesi in cui la residenza del socio e la sede legale della società siano situate nel circondario di Tribunali differenti (come accade nel caso di specie).

In mancanza di espressa indicazione legislativa, è necessario ricorrere all'interpretazione per analogia, in conformità ai principi di cui all'art. 12 co. 2 delle Disposizioni sulla Legge in generale.

Le situazioni di sovra-indebitamento della società e del socio illimitatamente responsabile sono tra loro connesse in quanto, in virtù della c.d. autonomia patrimoniale imperfetta delle società di persone, originano da una situazione di sovra-indebitamento della società che si estende al debitore solidale rappresentato dal socio illimitatamente responsabile, o comunque parte del sovra-indebitamento del socio deriva dal sovra-indebitamento della società.

L'art. 40 co. 1 cpc prevede "Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito".

L'interpretazione per analogia dell'art. 40 co. 1 cpc consente di ritenere che le domande di composizione della crisi avanzate dalla società e dal socio illimitatamente responsabile, in quanto connesse, possano essere trattate congiuntamente innanzi al Giudice della causa principale.

In ipotesi di situazioni di sovra-indebitamento riferite al socio illimitatamente responsabile ed alla società, generalmente la causa principale (ovvero la situazione di sovra-indebitamento principale) è quella della società, considerato che la situazione di sovra-indebitamento societaria si estende al socio e non viceversa (poiché il socio è debitore di tutti i creditori della società, ma la società non è debitrice dei creditori personali del socio). Invece costituisce fattispecie eccezionale, in cui la situazione di sovra-indebitamento principale è quella del socio, l'ipotesi in cui l'importo dei crediti particolari del socio sia maggiore rispetto all'importo dei creditori comuni del socio e della società.

Nel caso di specie la situazione di sovra-indebitamento principale è quella della società SOCIETA', considerato che il raffronto tra i debiti particolari del socio ed i debiti solidali del socio e della società indica la prevalenza delle obbligazioni solidali. Occorre richiamare sul punto la pagina 1 del documento i) allegato all'integrazione della proposta in data 19.10.2018 ("dettaglio debiti personali e societari"), ove a fronte di un passivo di Euro 253.741,40, costituisce debito particolare di SOCIA l'importo di Euro 96.523,78 (in realtà l'importo del passivo indicato a pagina 26 dell'integrazione della proposta del 19.10.2018 è pari ad Euro 249.741,40, ma il decremento rispetto al passivo di Euro 253.741,40 non è tale da determinare possibili variazioni nella composizione del passivo rilevanti ai fini della competenza territoriale).

Ne consegue la competenza territoriale del Tribunale di La Spezia (quale Tribunale territorialmente competente per la crisi di sovra-indebitamento principale riferita alla società, alla quale è connessa la situazione di sovra-indebitamento del socio) rispetto alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento azionata congiuntamente da SOCIA e SOCIETA';

-osservato quanto segue circa il punto 1).

Ordinanza, Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, del 30 ottobre 2018

Al fine di valutare l'attestazione sulla fattibilità della proposta già agli atti (ovvero l'attestazione datata 02.10.2018) non è sufficiente quanto esposto dalle proponenti nell'integrazione del 19.10.2018 per cui il gestore della crisi avrebbe rinunciato al credito di Euro 5.500,00 che gli derivava dalla precedente attività di gestore della crisi svolta a favore dei medesimi proponenti nella procedura n. OMISSIS ADR. E' invece necessaria dichiarazione sottoscritta proveniente dal gestore della crisi in cui lo stesso esprima l'eventuale rinuncia al proprio credito riferito all'attività svolta nella procedura n. OMISSIS ADR. Ed è altresì necessario che il gestore compia una nuova valutazione sulla fattibilità della proposta, confermando eventualmente l'attestazione già in atti.

Si aggiunga che l'integrazione alla proposta depositata dai proponenti il 19.10.2018 contiene significative differenze rispetto alla proposta originaria del 03.10.2018.

L'attivo a disposizione dei proponenti diminuisce da Euro 201.166,45 ad Euro 161.343,94 (in quanto, considerata la contemporanea pendenza della procedura esecutiva n. OMISSIS RGE del Tribunale di Massa sugli immobili di proprietà dei ricorrenti, e considerato che in data 15.10.2018 si è svolto un primo incanto andato deserto con rinvio ad altro incanto, ancora da fissare, a prezzo base ridotto rispetto al precedente, gli immobili vengono valorizzati secondo gli importi decrescenti delle offerte minime previste per l'incanto successivo al deposito della proposta del 03.10.2018 o della successiva integrazione del 19.10.2018, e quindi la proposta del 03.10.2018 teneva conto dell'importo delle offerte minime per l'incanto del 15.10.2018 mentre l'integrazione della proposta del 19.10.2018 tiene conto dell'importo delle offerte minime che dovranno essere depositate al prossimo incanto).

Il passivo a carico dei proponenti diminuisce da Euro 259.241,40 ad Euro 249.741,40, considerata la rinuncia del gestore della crisi al credito di Euro 5.500,00 per l'attività svolta (quale gestore della crisi) nella procedura n. OMISSIS ADR, e la rinuncia da parte del procuratore alle liti dei proponenti a parte del credito (Euro 4.000,00 rispetto al totale di Euro 5.000,00) per l'attività svolta (quale difensore) nella presente procedura.

L'onere della proposta diminuisce da Euro 202.577,72 ad Euro 174.004,65, e si prevedono modalità di soddisfazione diverse (in termini meramente temporali oppure quantitativi) dei creditori.

In particolare, quanto ai creditori con privilegio ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc, la soddisfazione integrale degli stessi, attraverso accollo liberatorio in capo a TERZO GARANTE, avviene non più nel termine di 12 mesi dalla definitiva omologazione dell'accordo, bensì nel termine di 60 mesi dalla definitiva omologazione.

Quanto al CREDITORE IPOTECARIO, la proposta del 03.10.2018 prevedeva il pagamento di Euro 20.000,00 entro 10 giorni dall'omologa della proposta, e di Euro 85.082,79 entro 60 mesi dalla definitività del decreto di omologa. Invece, l'integrazione del 19.10.2018 prevede il pagamento di Euro 20.000,00 entro 10 giorni dall'omologa, il pagamento di Euro 65.005,87 entro 60 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa, il pagamento del 5% di Euro 20.076,91 (e cioè Euro 1.003,85) entro 60 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa.

Orbene, il gestore della crisi, ai sensi dell'art. 9 co. 2 Legge 3/2012, dovrà verificare la fattibilità della proposta come modificata, e fornire relativa attestazione.

Ed il medesimo gestore della crisi, tenuto conto che, nel confronto tra la proposta del 03.10.2018 e la successiva integrazione del 19.10.2018, diminuisce il grado di soddisfazione del CREDITORE IPOTECARIO, dovrà fornire nuova attestazione ai sensi dell'art. 7 co. 2 secondo periodo Legge 3/2012, per cui "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

SOVRANDEBITAMENTO: possibile la riproposizione di una nuova proposta di accordo quando la prima è inammissibile

Ordinanza, Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, del 30 ottobre 2018

assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”;

-osservato quanto segue circa il punto 2).

In data 19.10.2018 il gestore della crisi ha effettuato la comunicazione della proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali territorialmente competenti, come comprovato dalla documentazione in allegato all'integrazione della proposta del 19.10.2018 (documento g);

-osservato quanto segue circa il punto 3).

L'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012 prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore “ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”.

La disposizione di cui all'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012 deve essere interpretata nel senso che è precluso l'accesso alla procedura di sovra-indebitamento al soggetto che nei cinque anni precedenti abbia già beneficiato degli effetti finali di altra procedura di sovra-indebitamento, in specie per quanto riguarda l'estinzione dell'esposizione debitoria alla base di quel sovra-indebitamento. Ciò in quanto il legislatore intende evitare un ricorso sistematico (ed abusivo) alle procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento, contrario alla ratio legislativa di composizione una tantum dell'esposizione debitoria (colpevole od incolpevole) maturata negli anni, e foriero di possibili alterazioni della libera e corretta concorrenza tra imprese.

E' invece compatibile con la ratio normativa la riproposizione di nuova proposta di accordo di composizione della crisi allorché la precedente sia stata dichiarata inammissibile, od improcedibile, o comunque non sia stata omologata, e quindi il sovra-indebitato non abbia beneficiato di alcuna estinzione della propria esposizione debitoria. Anche in tale ipotesi è comunque necessario evitare il ricorso abusivo alla procedura di sovra-indebitamento, per ipotesi volto meramente ad ottenere la sospensione temporanea di eventuali procedure esecutive, e quindi la nuova proposta può ritenersi ammissibile nei soli limiti in cui superi le criticità alla base della mancata omologazione della precedente, caratterizzandosi per un contenuto (significativamente) differente rispetto all'altra proposta.

Orbene, nel caso di specie emergono significative differenze tra la proposta di cui alla procedura n. OMISSIS ADR e la proposta di cui alla presente procedura, che potrebbero giustificare il reiterato accesso di SOCIA (e della società SOCIETA') alle procedure di composizione delle crisi da sovra-indebitamento.

In particolare, oltre all'estinzione del debito di Equitalia (Euro 3.530,33 nella prima proposta, corrisposti nelle more dai proponenti), ed ad una diversa composizione dell'attivo (Euro 30.000,00 a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, non presenti nella precedente proposta), si prevede un notevole incremento del grado di soddisfazione del CREDITORE IPOTECARIO: la proposta di cui alla procedura n. OMISSIS ADR prevedeva il pagamento di Euro 46.295,47 entro 48 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa, ed il pagamento del 5% di Euro 57.302,09 (e cioè Euro 2.865,10) entro 60 mesi dalla definitività dell'omologa; invece, l'integrazione della proposta in data 19.10.2018 prevede il pagamento di Euro 20.000,00 entro 10 giorni dall'omologa, il pagamento di Euro 65.005,87 entro 60 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa, il pagamento del 5% di Euro 20.076,91 (e cioè Euro 1.003,85) entro 60 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

SOVRAINDEBITAMENTO: possibile la riproposizione di una nuova proposta di accordo quando la prima è inammissibile

-osservato quanto segue circa il punto 4).

La parte di attivo proveniente dai beni immobili di proprietà di SOCIETA' (e cioè Euro 26.985,50 verosimilmente derivanti dalla liquidazione degli immobili siti a OMISSIS di proprietà della società) sarà utilizzata esclusivamente per soddisfare (in parte) i creditori societari e non i crediti particolari di SOCIA, considerato che l'onere della proposta riferito ai creditori comuni dei proponenti è nettamente superiore all'importo di Euro 26.985,50 (sia sufficiente considerare che CREDITORE IPOTECARIO, creditore nei confronti di entrambi i proponenti, verrà soddisfatto per Euro 86.009,72).

Invece, la distribuzione dell'attivo proveniente dalla liquidazione degli immobili societari, secondo quanto esposto nella proposta, avverrà secondo modalità non completamente estranee al voto dei creditori (comuni e particolari).

Si consideri che i creditori comuni esclusi dal voto, in quanto soddisfatti entro l'anno dall'omologa, sono il gestore della crisi avv. (Euro 5.500,00), il difensore avv. Luca Tronconi (Euro 1.000,00), ed in parte CREDITORE IPOTECARIO (limitatamente alla quota di Euro 20.000,00), per un totale di Euro 26.500,00, inferiore al valore di liquidazione degli immobili della società (Euro 26.985,50).

E' quindi necessario che i proponenti modifichino la proposta prevedendo la distribuzione dell'intero importo di Euro 26.985,50 ai creditori comuni secondo modalità estranee al voto.

In ogni caso, non si evidenzia alcun pregiudizio patrimoniale in capo al socio accomandante ACCOMANDANTE, considerato che i sovra-indebitamento della società comporta che la partecipazione sociale ha valore nullo (e per tale ragione ACCOMANDANTE è escluso dai creditori della società);

-osservato quanto segue circa il punto 5).

I proponenti hanno prodotto (quale documento m) allegato all'integrazione della proposta in data 19.10.2018) accollo liberatorio (in capo al TERZO GARANTE) sottoscritto per accettazione dai seguenti creditori con privilegio ex art. 2571bis co. 1 n. 2 cc: OMISSIS. In particolare, la dichiarazione di accollo riporta: "Conviene con i predetti che il pagamento avverrà entro e non oltre 60 mesi dall'omologa del piano presentato da SOCIA, in proprio e quale accomandataria della Società".

L'integrazione alla proposta in data 19.10.2018 prevede l'ammissione al voto dei creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc di cui all'accollo liberatorio in capo a TERZO GARANTE.

Questo Giudice deve richiamare quanto già esposto nel provvedimento del 05.10.2018, per cui non è possibile prevedere in sede di proposta di accordo di composizione della crisi l'accollo liberatorio in capo al terzo garante di parte dei creditori ammessi al voto. Ed invero, considerato che il voto negativo espresso anche da uno soltanto di tali creditori impedirebbe l'accollo liberatorio e quindi l'approvazione della proposta, i proponenti attribuirebbero a ciascuno dei creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc un potere di veto individuale, incompatibile con il disposto dell'art. 11 co. 2 Legge 3/2012 (per cui la proposta deve essere approvata dal 60% dei creditori) e con i principi in punto di par condicio creditorum.

Né può sostenersi, sulla base della circostanza che i creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc hanno sottoscritto la dichiarazione di accollo, che gli stessi sarebbero obbligati ad esprimere voto positivo rispetto alla proposta. Ed invero, anche a volere ritenere legittimo un simile vincolo al voto, il voto negativo per ipotesi espresso dai creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc

Ordinanza, Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, del 30 ottobre 2018

sarebbe valido ed impedirebbe l'approvazione della proposta. Si consideri infatti che al fine della disamina dei limiti di efficacia del vincolo al voto (vincolo al voto per ipotesi formatosi all'atto della sottoscrizione dell'accollo e che vincolerebbe i creditori a votare positivamente la proposta), e delle conseguenze della sua violazione, può essere richiamata, trattandosi di ipotesi che pongono problematiche simili (in punto di limiti di efficacia di vincoli contrattuali pregressi al contenuto del voto da esercitarsi successivamente in altra sede), la giurisprudenza che si è espressa sui limiti di efficacia dei cd. patti parasociali in punto di sindacato di voto (con i quali parte dei soci si obbliga ad esprimere un voto negativo o positivo su argomento da trattarsi alla prossima adunanza assembleare), la violazione dei quali espone il socio a responsabilità contrattuale nei confronti degli altri soci aderenti al patto parasociale, ma appunto non incide sulla validità della delibera assembleare (ex plurimis Tribunale di Milano, ordinanza del 15.12.2014, estensore dott.ssa Dal Moro)

Questo Giudice deve tuttavia osservare come l'accollo liberatorio proposto dai proponenti (ed accettato dai creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc) può essere inteso in altra prospettiva, compatibile con la normativa sulle procedure di sovra-indebitamento.

Si osservi che la proposta del 03.10.2018 di SOCIA (e della società SOCIETA') prevedeva un accollo liberatorio da perfezionarsi tramite l'adesione dei creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc chiamati ad esprimere il voto sulla proposta (ed equiparandosi il voto favorevole all'adesione all'accollo ex art. 1273 co. 2 cc).

L'integrazione della proposta del 19.10.2018 presuppone invece un accollo apparentemente già perfezionatosi tra le parti (ed in specie accollo liberatorio in capo a TERZO GARANTE che provvederà al pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc entro 60 mesi dalla definitività dell'omologa), ancorché sospensivamente condizionato alla definitiva omologazione dell'accordo di composizione della crisi. E prevede altresì la partecipazione al voto dei creditori accollatari, in ragione della loro soddisfazione oltre l'anno ai sensi dell'art. 8 co. 4 Legge 3/2012.

In realtà, la partecipazione al voto dei creditori accollatari non è necessaria, ed anzi non è consentita.

Si consideri che a seguito dell'accollo liberatorio i creditori accollatari non sono più creditori nei confronti dell'originario debitore (accollato) ma esclusivamente nei confronti del terzo accollante. L'efficacia dell'accollo, al pari degli altri negozi giuridici, può essere sottoposto a condizione sospensiva, il verificarsi della quale determina l'efficacia dell'accollo sino dalla data della sua stipulazione, stante il principio di retroattività della condizione affermato dall'art. 1360 cc.

In particolare, nell'ipotesi specifica di accollo liberatorio concluso con parte dei creditori del soggetto sovra-indebitato, sospensivamente condizionato alla definitiva omologazione dell'accordo di composizione della crisi, i creditori accollatari sono estranei alla proposta di accordo di composizione della crisi (prima dell'omologazione) ed all'accordo omologato (dopo l'omologazione).

I creditori accollatari sono estranei alla proposta di accordo di composizione della crisi in quanto trattasi di soggetti che non sono più creditori del sovra-indebitato. Ne consegue che tali creditori non hanno diritto di voto, e non sono computati ai fini della maggioranza ex art. 11 co. 2 Legge 3/2012.

I creditori accollatari sono altresì estranei all'accordo omologato, il quale non si identifica con l'accollo ma rappresenta mera condizione di efficacia dell'accollo (trattandosi peraltro di condizione al cui avveramento è estranea la volontà degli accollatari, che non possono

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

SOVRAINDEBITAMENTO: possibile la riproposizione di una nuova proposta di accordo quando la prima è inammissibile

Ordinanza, Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, del 30 ottobre 2018

partecipare al voto). Ne consegue che tali creditori, in ipotesi di inadempimento dell'accollante, possono agire nei confronti dell'accollante (oppure dell'accollato in ipotesi di riserva formulata ai sensi dell'art. 1274 cc), ma non possono richiedere la risoluzione dell'accordo omologato.

In conclusione, è ammissibile la conclusione di negozio giuridico di acollo liberatorio tra il sovra-indebitato (accollato), il terzo garante (accollante) ed una parte dei creditori (accollatari), sospensivamente condizionato all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi. Tali creditori, in quanto privi di diritto di credito nei confronti del sovra-indebitato, non sono ammessi al voto né computati ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 11 co. 2 Legge 3/2012. E tali creditori, in quanto creditori estranei all'accordo di composizione della crisi, in ipotesi di inadempimento del terzo garante, possono agire esclusivamente nei confronti del terzo garante (accollante) o del sovra-indebitato (accollato), in ipotesi di specifica riserva ex art. 1274 cc), ma non chiedere la risoluzione dell'accordo per ipotesi omologato.

Ciò premesso, deve osservarsi come nel caso di specie è necessario che venga sottoscritto un nuovo negozio di acollo che soddisfi i requisiti formali di legge.

In particolare, il negozio di acollo, come previsto dall'art. 1273 co. 2 cc, deve essere datato, e sottoscritto dal debitore accollato (SOCIA, in proprio e quale rappresentante legale di SOCIETA'), dal terzo accollante (TERZO GARANTE) e dai ciascuno dei creditori accollatari.

Si aggiunga che l'importo del totale dei crediti dei creditori accollatari, come riportato nella dichiarazione di acollo (Euro 52.857,95), non coincide con l'importo degli stessi crediti esposto a pagina 26 dell'integrazione della proposta in data 19.10.2018 (Euro 53.648,57). E' quindi necessario che le parti provvedano alla correzione dell'importo.

Si aggiunga altresì che i proponenti devono chiarire le modalità di soddisfazione del credito del geometra (Euro 3.209,38), creditore con privilegio ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc del quale la proposta prevede la soddisfazione integrale (verosimilmente con acollo liberatorio in capo a TERZO GARANTE e pagamento entro 60 mesi dalla definitività dell'omologa, al pari degli altri creditori ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc), ma che non risulta avere sottoscritto la dichiarazione di acollo (vedasi ancora documento m) allegato all'integrazione della proposta in data 19.10.2018);

-osservato quanto segue circa il punto 6).

E' ancora presente una significativa discrasia tra l'onere della proposta e l'attivo a disposizione dei proponenti per soddisfarlo.

Si consideri che l'onere della proposta è pari ad Euro 174.004,65 (pagina 26 integrazione della proposta in data 19.10.2018).

Il TERZO GARANTE provvederà al pagamento di Euro 54.498,46 (Euro 53.648,57 di cui ai crediti del negozio di acollo senza considerare il credito del geometra, oltre ad Euro 849,89 quale credito di BANCA che TERZO GARANTE provvederà a corrispondere entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa).

A questo punto rimangono Euro 119.506,19 a carico di SOCIA (e SOCIETA').

L'attivo che la proposta indica a disposizione dei proponenti per soddisfare l'onere ammonta ad Euro 64.511,90 (Euro 26.985,50 quale presumibile valore di liquidazione degli immobili a

Ordinanza, Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, del 30 ottobre 2018

OMISSIS di proprietà della società, Euro 30.000,00 derivanti dall'anticipazione del trattamento di fine rapporto a favore di SOCIA, Euro 7.526,40 derivante dall'accontamento mensile per la durata di 60 mesi della quota di Euro 125,44 dello stipendio di SOCIA).

Ne deriva uno squilibrio di Euro 54.994,29 tra l'onere della proposta e le risorse a disposizione dei proponenti (od apportate dai terzi garanti) per farvi fronte.

Questo Giudice deve osservare che non è sufficiente l'impegno del garante come manifestato a pagina 9 dell'integrazione della proposta in data 19.10.2018, considerata la sua genericità ("Ad integrazione della proposta, si allega estratto da cui si evince un saldo di € 61.650,09 e deposito titoli per € 25.952,00. Il tutto senza contare che il terzo garante è proprietario degli immobili già indicati e di cui alla relazione di attestazione del gestore della crisi, liberi da gravami. Al fine di garantire la buona riuscita del presente piano, il garante manifesta la disponibilità ad iscrivere relativa ipoteca sui propri immobili nella misura che il Giudice riterrà opportuna").

Qualora il terzo garante TERZO GARANTE intenda apportare ulteriori e specifiche risorse per consentire la soddisfazione dell'onere, è necessario che ciò venga espressamente dichiarato dal garante in dichiarazione da lui sottoscritta.

In particolare, qualora il terzo garante intenda conferire beni di sua proprietà, da liquidare per consentire la distribuzione del ricavato della vendita ai creditori, è necessario che egli esprima chiaramente tale sua volontà (e considerata la gravosità dell'impegno, è opportuno che venga allegato anche documento di identità del garante, con sottoscrizione a latere da parte del garante a conferma della sua autenticità e validità).

In ogni caso, in ipotesi di conferimento di beni immobili da parte del garante, dovrà essere documentato (ed attestato da parte del gestore della crisi) il diritto di proprietà sugli immobili e l'assenza di gravami, il loro valore di stima, il loro valore di liquidazione. E dovranno essere indicati in modo specifico anche gli estremi catastali degli immobili (onde consentire la trascrizione sugli stessi dell'eventuale decreto di apertura della procedura di composizione della crisi ai sensi dell'art. 10 co. 2 lettera b Legge 3/2012).

La proposta dovrà essere integrata con l'indicazione dei tempi e delle modalità di liquidazione degli immobili, oltre che dei ricavi attesi dalla vendita, al fine di consentire la verifica di equilibrio tra onere del piano ed attivo a disposizione dei proponenti per soddisfarlo;

-osservato quanto segue circa il punto 7).

I proponenti hanno prodotto la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2015 riferita alla posizione di SOCIA, nonché autocertificazione dello stato di famiglia proveniente dalla stessa SOCIA.

E' necessario che venga prodotta altresì la richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto avanzata da SOCIA e documentazione attestante lo stato della pratica, trattandosi di documentazione necessaria ai sensi dell'art. 7 co. 2 lettera d) Legge 3/2012 per ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di SOCIA (ed in specie la consistenza dell'attivo);

P.Q.M.

A) Assegna ai proponenti SOCIA e SOCIETÀ ai sensi dell'art. 9 co. 3ter Legge 3/2012 termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, del 30 ottobre 2018

il deposito dei documenti, modifiche od integrazioni della proposta, osservazioni, come richiesti nella parte motiva del presente provvedimento.

La Spezia, 30.10.2018

il Giudice
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS